

ISTITUTO COMPRENSIVO “UGO BETTI” - CAMERINO (MC)
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18/12/07)
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 1° ottobre 2013

PREMESSA

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

La scuola si impegna nella realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, e di scarso rispetto delle regole di convivenza democratica, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con rigore e severità sanzionatoria.

Va rispettato il criterio di gradualità e di proporzionalità, delle sezioni disciplinari, ma la scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei, di disabili, di portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.

I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.

PRINCIPI GENERALI

La sanzione disciplinare ha una funzione educativa tendente a rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2).

Pertanto nel regolamento d'istituto vanno individuate le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o

artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Con le norme introdotte dal D.P.R. 235, sono sanzionate con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5).

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

Art. 1 - CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D'ISTITUTO

Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. n. 249/98, individua le mancanze disciplinari che possono essere sanzionate, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.

Art. 2 – SANZIONI

Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono individuate nel presente regolamento. Sono ispirate al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249).

Art. 3 - ORGANI COMPETENTI

Il presente regolamento identifica gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe).

Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

In particolare l'art. 4 comma 6 precisa che:

- a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;
- b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surrogazione.

Art. 4 - IL PROCEDIMENTO

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ci si avvale della forma scritta; le modalità di contestazione dell'addebito sono precisate per le sanzioni di tipo A nell'allegata Tabella A. Prima dell'irrogazione della sanzione, è previsto, a richiesta dell'alunno, il contraddittorio alla presenza del Dirigente o suo delegato e della famiglia dell'alunno interessato.

Il termine di conclusione dei procedimenti disciplinari è fissato nel massimo di 15 giorni.

Art. 5 – RAPPORTI CON I GENITORI

All'atto della sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, i genitori sottoscrivono e condividono le procedure e l'elaborazione del presente regolamento di Disciplina, secondo quanto introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.

Art. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1)

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

Nell'irrogazione delle sanzioni di tipo A va tenuta presente la TABELLA A allegata al presente regolamento.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8)

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal **Consiglio d'istituto**, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Art. 7 - CARATTERI DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. Ovviamente i regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.

Art. 8 -IMPUGNAZIONI

Le impugnazioni devono garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, precisando che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, per cui va previsto l'avvio del procedimento, la formalizzazione dell'istruttoria, l'obbligo di conclusione espressa, l'obbligo di motivazione e termine. Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 9 - ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, si compone da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori nell'ambito dei rappresentanti dei genitori nell'ambito del Consiglio di Istituto (Art. 5 - Comma 1). Vanno eletti anche membri supplenti (1 docente e 2 genitori) che subentrano nell'Organo in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)

L'Organo di garanzia, in prima convocazione deve essere “perfetto” (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri); in seconda convocazione le deliberazioni, adottate a maggioranza, sono valide solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

In caso di astensione di uno dei membri, tale decisione incide sul conteggio dei voti.

L'organo di garanzia decide - su richiesta di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art.5 Comma 2).

SANZIONI

TIPOLOGIA DELLA SANZIONE	ORGANO DEPUTATO AD ADOTTARE LA SANZIONE	
A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1)	Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235,	Devono essere definite ed individuare dai singoli regolamenti d'istituto , insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari , agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure
B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8)	Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.	Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).	Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto , se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.	L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale . Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro , ove possibile, nella comunità scolastica
D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis): .	L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto , è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;	Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico . Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio
E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).	E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter). La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico”.

MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI TIPO A

Nell'irrogazione delle sanzioni di tipo A va tenuta presente la TABELLA A allegata al presente regolamento.

Le modalità per avviare la procedura sanzionatoria sono le seguenti.

Il docente scrive la nota sul registro relativa ad un comportamento non conforme a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, quale:

- mancanza di adempiere ad una precisa richiesta durante la lezione
- disturbo in classe con comportamento non corretto tale da non consentire lo svolgere serenamente la lezione;
- turpiloquio;
- non tener conto delle indicazioni del personale scolastico, collaboratori scolastici, docenti o personale amministrativo, addetto alla vigilanza e alla sicurezza;
- mancata giustificazione firmata dai genitori dell'assenza;
- rientro in classe in ritardo dopo la ricreazione, dopo attività che si svolgono al di fuori dell'aula, o al cambio dell'ora;

Il docente, nella nota, deve precisare il nome dell'alunno che incorra in quanto sopra descritto, deve darne comunicazione al coordinatore di classe e ai genitori tramite comunicazione sul diario che deve essere controfirmata.

Alla terza nota scritta, il coordinatore di classe avverte il Dirigente che provvede a convocare i genitori alla presenza dell'alunno e ad irrogare una sanzione che preveda un servizio alla comunità (pulizia del giardino, riordino e pulizia della biblioteca, tinteggiatura di pareti, ...) in orario non scolastico e con la sorveglianza del personale scolastico.

Per le mancanze più gravi che comportino pericolosità per gli alunni o danneggiamenti alle strutture scolastiche, l'alunno va inviato al Dirigente per la convocazione dei genitori.

TABELLA A (Infrazioni disciplinari non gravi, Facilmente accertabili, Individuali)
Doveri (art. 3 Statuto) – Frequenza regolare - “comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum”

Comportamenti che si caratterizzano come infrazioni ai “doveri”	Quando scatta la sanzione	Chi accerta e stabilisce	Come (Procedura)	SANZIONI
- elevato numero di assenze - assenze ingiustificate - assenze ai compiti in classe - ritardi e uscite anticipate non documentate - ritardi al rientro di intervalli o cambi di ora	Dopo 4 volte Dopo 2 volte Dopo 2 volte Dopo la 3^a volta (da segnalare con nota sul registro e con nota nel diario che deve essere controfirmata dai genitori)	Coordinatore di Classe	Comunicazione al dirigente Il Dirigente Convoca il ragazzo e la famiglia	Lavoro didattico extra; servizio alla classe (riordino al termine delle lezioni o durante la ricreazione, imbiancatura) Compito particolare (lavoro di ricerca aggiuntivo nelle materie di studio valido per le valutazioni) Lavoro utile per la scuola (pulizia del giardino, pulizia delle scale, riordino e sistemazione della biblioteca di classe e di Istituto) Per un massimo di 4 ore da svolgere in orario non scolastico
RISPETTO DEGLI ALTRI “comportamenti individuali che danneggino la morale altrui, che non garantiscano l’armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscano le relazioni sociali”	- Insulti, termini volgari e offensivi tra gli studenti - Interventi inopportuni durante le lezioni - Interruzioni continue del ritmo delle lezioni - Non rispetto del materiale altrui - Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti	Dopo 6 volte a seguito di nota scritta sul registro da parte dei docenti di classe	Il coordinatore di classe accerta e raccoglie le infrazioni dello studente Comunica le infrazioni al Dirigente	Convocazione immediata dei genitori da parte del Dirigente; obbligo di un lavoro utile alla comunità scolastica come i precedenti in orario extrascolastico per 8 ore. Esclusione dalle attività extrascolastiche per un mese
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE “comportamenti individuali che mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui”	- violazioni volontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati - Lanci di oggetti - Lesioni	Docente della materia tramite segnalazione con nota sul registro Sanzione immediata	Il docente provvede ad escludere immediatamente dalle attività della classe l’alunno e lo invia al Dirigente	Convocazione immediata dei genitori da parte del Dirigente; obbligo di un lavoro utile alla comunità scolastica come i precedenti in orario extrascolastico per 8 ore. Esclusione dalle attività extrascolastiche per il quadrimestre con l’obbligo di presenza a scuola
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE “comportamenti individuali che danneggino le strutture e le attrezzature didattiche”	Mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente con - incisione di banchi e porte - danneggiamenti volontari alle attrezzature di laboratorio; - scritte sui muri, porte e banchi interne ed esterne alla scuola	Docente della materia tramite segnalazione con nota sul registro Sanzione immediata	Il docente provvede ad escludere immediatamente dalle attività della classe l’alunno e lo invia al Dirigente	Convocazione immediata dei genitori da parte del Dirigente per l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; ripristino dei danneggiamenti e riparazione dei danni; obbligo di un lavoro utile alla comunità scolastica come i precedenti in orario extrascolastico per 12 ore. Esclusione dalle attività extrascolastiche per il quadrimestre con l’obbligo di presenza a scuola